



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 22 dicembre 2017  
(OR. en)**

**15701/17  
ADD 1**

**PV/CONS 77**

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**

---

Oggetto: **3588<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali)**  
tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2017

---

## PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA<sup>1</sup>

Pagina

### PUNTI "A"

2.	Approvazione dei punti "A" .....	3
a)	Elenco non legislativo .....	3
b)	Elenco legislativo .....	4
	<b><u>Affari generali</u></b>	
1.	Regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP).....	4
2.	Relazione della presidenza sullo stato dei lavori in materia di adattamento PRC.....	5

\*

\* \*

---

<sup>1</sup> Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

## PUNTI "A"

2. **Approvazione dei punti "A"**  
a) **Elenco non legislativo** 15551/17

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 15551/17.

Per i punti seguenti, i relativi documenti vanno letti come segue:

### Atti delegati o atti di esecuzione

7. Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione,  
del 14.11.2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del  
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme  
tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili  
alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle  
passività di enti o entità 14905/17  
14379/17  
**+ COR 1 (fi)**  
*Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni*  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 6.12.2017
8. Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione,  
del 17.11.2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del  
Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti  
finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di  
regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati  
derivati 14909/17  
14544/17  
**+ COR 1**  
**+ ADD 1**  
*Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni*  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 6.12.2017

### Affari esteri

9. Decisione a sostegno delle operazioni di bonifica presso l'ex  
deposito di armi chimiche in Libia 15215/17  
14467/17  
**+ COR 1 (hr)**  
*Adozione*  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 6.12.2017
10. Decisione a sostegno della distruzione delle armi chimiche  
siriane 15219/17  
14914/17  
**+ COR 1 (it)**  
**+ COR 2 (sv)**  
*Adozione*  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 6.12.2017

Una dichiarazione relativa a questi punti figura nell'allegato del doc. 15701/17 INIT.

- b) **Elenco legislativo (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

15552/17

### **Affari generali**

1. **Regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP)**   15536/17

*Orientamento generale*

approvato dal Coreper, parte seconda, dell'11.12.2017

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta che figura nell'allegato del doc. 15536/17.

### **Dichiarazione del Consiglio sul finanziamento dell'EDIDP**

"Fatta salva la prerogativa dell'autorità di bilancio, la dotazione complessiva per l'attuazione del programma dovrebbe essere resa disponibile esclusivamente mediante riassegnazioni nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Il Consiglio esorta tutte le istituzioni a trovare un terreno comune per finanziare l'EDIDP esclusivamente mediante riassegnazioni nell'ambito della rubrica 1a. Il Consiglio non condivide l'approccio della proposta iniziale della Commissione consistente nel suddividere il finanziamento tra riassegnazioni e uso del margine."

### **Dichiarazione dell'Italia**

"L'interpretazione dell'Italia dell'Articolo 6.5 della Proposta del Regolamento è che il riferimento alle "imprese stabilite nell'Unione e controllate da paesi terzi o da entità di paesi terzi" è applicabile solo alle imprese che non sono ammissibili ai sensi dell'Articolo 6.4. Solo i costi relativi alla loro partecipazione ad un'azione eleggibile non saranno ammissibili per il finanziamento nell'ambito del Programma.

Anche se queste imprese sono identificate utilizzando la stessa definizione utilizzata nell'Articolo 6.4, esse devono essere considerate come una categoria diversa di imprese, senza interferire con l'applicazione dell'Articolo 6.4 che autorizza "un'impresa stabilita nell'Unione e controllata da paesi terzi o da entità di paesi terzi" ad essere ammissibile come beneficiaria o fornitore sotto le specifiche condizioni indicate."

2. **Relazione della presidenza sullo stato dei lavori in materia di adattamento PRC**  
approvato dal Coreper, parte seconda, del 6.12.2017



14916/17  
10170/17 + COR 1  
5623/17  
**+ REV 1 (hu)**  
+ ADD 1 REV 1

Il Consiglio ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di adattamento PRC di cui al doc. 14916/17.



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione

---